

REGIONE ABRUZZO

MODALITA' OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI AI SENSI DELLE LEGGI N.1329/1965 E 598/1994 E s.m.i.

PARTE I DEFINIZIONI

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

- a) "*Gestore*" indica il soggetto amministratore dell'intervento convenzionato con la Regione Abruzzo; il Gestore provvede a disciplinare con apposita circolare i propri rapporti con i soggetti richiedenti;
- b) "*PMI*", indica le micro, piccole e medie imprese costituite anche in forma cooperativa, in possesso, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, dei rispettivi parametri dimensionali calcolati secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
- c) "*PMI agricole*" indica le *PMI* che esercitano le attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato CE iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle Imprese;
- d) "*Banche*", indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
- e) "*Società di Leasing*", indica gli intermediari finanziari operanti nel settore della locazione finanziaria iscritti negli elenchi speciali di cui agli art. 106 (limitatamente alle società appartenenti a Gruppo Bancario, così come definito ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385) e 107;
- f) "*Confidi*", indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326;
- g) "*Operazioni finanziarie*", indica i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 12 mesi concessi a *PMI* a fronte dell'acquisizione di macchinari;
- h) "*Tasso di riferimento*" indica il tasso, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123 ;
- i) "*Tasso di contribuzione*" indica la quota parte del *tasso di riferimento* a carico della Regione Abruzzo;
- m) "*impresa in difficoltà*" indica una *PMI* che soddisfa le seguenti condizioni:
 - 1. qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 - 2. qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato

nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

3. indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

n) “*domanda di agevolazione*” indica la domanda presentata dalle PMI alla banca, ovvero alla società di leasing ovvero al Confidi.

o) “*richiesta di intervento*” indica la richiesta presentata al soggetto Gestore.

p) “*avvio dell’investimento*” indica tutte le attività che presuppongono l’inizio di esecuzione dell’investimento: emissione fattura di acquisto, stipula del contratto di acquisizione, emissione effetti cambiari, pagamenti a qualsiasi titolo ad eccezione della costituzione di cauzione.

q) “*realizzazione dell’investimento*” indica:

1. nel caso di finanziamento mediante sconto di effetti, che

- il contratto di acquisto è stato stipulato;
- il macchinario è stato consegnato;
- il costo del macchinario è stato fatturato;
- gli effetti sono stati emessi;
- il netto ricavo dell’operazione di sconto è stato erogato;

2. nel caso di finanziamento bancario (anche assistito da effetti), che:

- il contratto di acquisto è stato stipulato;
- il macchinario è stato consegnato;
- il costo del macchinario è stato fatturato e pagato;
- il finanziamento è stato erogato;

3. nel caso di locazione finanziaria, che:

- il contratto di leasing è stato stipulato;
- il verbale di consegna è stato sottoscritto dall’utilizzatore.

PARTE II
RICHIEDENTI, BENEFICIARI, ATTIVITA' ESCLUSE, INIZIATIVE ED
OPERAZIONI AMMISSIBILI

1. SOGGETTI RICHIEDENTI

1.1. Possono presentare richiesta di intervento:

- a. le *Banche*;
- b. le *Società di Leasing*;
- c. i *Confidi*;
- d. le *PMI agricole* e le *PMI* operanti nel campo della meccanizzazione agricola.

1.2. I soggetti richiedenti, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera *d.*, sono tenuti a stipulare apposita convenzione con il gestore.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

2.1. Soggetti beneficiari sono le *PMI*.

2.2. I soggetti beneficiari devono avere unità locale iscritta al R.E.A. situata nel territorio della regione Abruzzo.

3. ATTIVITÀ ESCLUSE DALL'INTERVENTO

3.1. Sono esclusi dall'intervento gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione Istat 2002):

- industria carboniera- 10.1, 10.2, 10.3,
- siderurgia 13.10 e 13.20; 27.10, 27.22.1, 27.22.2,
- fibre sintetiche 24.70;
- costruzioni navali 35.11;
- pesca (05.01);
- piscicoltura, acquacoltura (05.02)..

4. INIZIATIVE AMMISSIBILI

4.1. Sono ammissibili l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica di costo complessivo superiore ad €1.000,00.

4.2. I macchinari debbono essere funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inseriti nella struttura logica dell'unità produttiva situata nel territorio della Regione Abruzzo di cui al punto 2.2..

4.3. Sono esclusi i veicoli, le imbarcazioni ed i velivoli iscritti ai Pubblici Registri nonché le macchine acquistate per finalità dimostrative, i macchinari ceduti in comodato ed i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio “a freddo”).

5. OPERAZIONI AGEVOLABILI

5.1. *Operazioni finanziarie* effettuate da banche o da Società di leasing finalizzate all’acquisizione di macchinari. L’operazione finanziaria deve coprire almeno il 60% del costo ammissibile all’intervento.

6. INTERVENTO CONTRIBUTIVO

6.1. L’intervento è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione del macchinario.

6.2. Nel costo del macchinario sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario, – nel limite complessivo del 15% del totale – le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all’utilizzo della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa.

6.3. Il costo macchina ammissibile per singola operazione è limitato ad €5.000.000,00.

6.4. Sono in ogni caso esclusi gli ammontari relativi all’I.V.A.

6.5. Le spese sostenute devono essere debitamente comprovate da idonei titoli di pagamento. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per contanti.

6.6. Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 5.000.000,00 Euro di costo dei macchinari, in relazione a contratti di finanziamento o locazione finanziaria stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

6.7. Il *tasso di riferimento* applicato all’operazione è quello vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento al *Gestore*.

6.8. Il tasso di contribuzione è pari al 100% del *tasso di riferimento*;

6.9. Il contributo è calcolato su un finanziamento standard di importo pari al costo ammesso all’intervento, con durata fissa di 7 anni comprensivi di 2 di preammortamento e rate semestrali a quota capitale costante, applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza del piano, con modalità 360/360.

6.10. Gli investimenti finalizzati all’esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all’allegato I al Trattato CE, sono sottoposti alle seguenti limitazioni di cui Regolamento (CE) n. 1857/2006:

- l’intensità lorda dell’aiuto non deve superare il 40% degli investimenti ammissibili, ovvero il 50% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all’articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento;

- l'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400.000 Euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi, ovvero 500.000 Euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento;
- l'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: riduzione dei costi di produzione, miglioramento e riconversione della produzione, miglioramento della qualità, tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
- non sono ammissibili investimenti di sostituzione, investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o parti di essi, con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di almeno il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata (non si considera sostituzione l'aggiornamento del parco macchine con anzianità pari o superiore a 10 anni);
- non possono essere concessi aiuti per investimenti relativi alla realizzazione di drenaggi, impianti ed opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo di acqua;
- non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
- in caso di operazione di acquisizione mediante locazione finanziaria, il contratto dovrà prevedere il patto di acquisto del bene oggetto dell'agevolazione;
- gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

6.11. Per gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative ai settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 40% degli investimenti ammissibili.

6.12. Sono esclusi gli interventi a favore degli investimenti relativi ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'esportazione, nonché all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati. Non possono comunque accedere alle agevolazioni le *imprese in difficoltà* ovvero in stato di liquidazione volontaria.

6.13. L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali, entro le intensità massime consentite dalle vigenti norme dell'Unione Europea.

6.14. Il contributo decorre:

- nel caso di sconto di effetti, dalla data di emissione dei titoli ovvero dalla data della fattura di acquisizione della macchina, se successiva all'emissione dei titoli;

- nel caso di finanziamento, dalla data di erogazione dell'importo finanziato ovvero dalla data del pagamento della fattura di acquisizione della macchina, se successiva all'erogazione del finanziamento;
- nel caso di locazione finanziaria, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

6.15. Il contributo è erogato all'impresa beneficiaria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca o della Società di leasing che ha effettuato l'operazione finanziaria.

6.16. Le operazioni di attualizzazione avvengono utilizzando il *tasso di riferimento* in vigore il giorno di ricezione della richiesta di intervento da parte del *Gestore*

6.17. In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa europea.

6.18. Il contributo è erogato nella forma del contributo in conto impianti.

7. PROCEDIMENTO

7.1. Le domande di agevolazione sono presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti. E' ammessa la presentazione diretta delle domande al gestore soltanto per le imprese beneficiarie rientranti nel settore agricolo primario e nel settore della meccanizzazione agricola.

7.2. Le domande di agevolazione debbono essere presentate prima dell'avvio dell'investimento.

7.4. Per gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato CE, l'avvio dell'investimento non può essere anteriore alla delibera di concessione dell'agevolazione da parte della Regione Abruzzo, pena la revoca dell'intervento.

7.5. I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, fanno pervenire la richiesta di intervento al gestore non oltre 12 mesi dalla data di avvio dell'investimento. La richiesta di intervento, se presentata dalle banche o dalle società di leasing, non può essere presentata senza preventiva delibera di concessione dell'operazione finanziaria. Parimenti, la richiesta di intervento presentata dal Confidi non può essere presentata senza preventiva delibera di concessione della garanzia.

7.6. I soggetti richiedenti di alle lettere *a.*, *b.*, *e c.* del punto 1.1 presentano richiesta di intervento esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma web messa a disposizione dal gestore.

7.7. I soggetti richiedenti di cui alla lettera *d.* del punto 1.1 presentano richiesta a mezzo fax su apposita linea messa a disposizione dal gestore.

7.8. La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella della ricezione della richiesta di intervento da parte del gestore. La documentazione che perviene dopo le ore 24.00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.

7.9. La corrispondenza e la documentazione devono essere inoltrate al gestore utilizzando modalità che forniscano la prova della data certa di ricezione delle singole richieste.

7.10. Con riferimento alle richieste pervenute, il gestore assegna un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta, entro 15 giorni lavorativi bancari dalla ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente, ovvero comunica l'improcedibilità.

7.11. Le richieste di intervento, complete delle informazioni antimafia, se necessarie, sono deliberate dalla nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.

7.12. Qualora il gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del gestore decorre dalla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti.

7.13. Le richieste decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al gestore oltre il termine di 3 mesi dalla data della richiesta del gestore stesso.

7.14. Il gestore comunica in forma scritta ai soggetti richiedenti ed ai soggetti beneficiari l'ammissione all'intervento, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta entro il termine di 15 giorni lavorativi bancari dalla data della delibera della Regione Abruzzo.

7.15. L'ammissione all'intervento è deliberata dalla Regione Abruzzo subordinatamente all'esistenza di disponibilità finanziarie impegnabili.

7.16. La richiesta di erogazione deve essere inoltrata al gestore dal soggetto, banca o società di leasing, che ha effettuato l'operazione finanziaria finalizzata all'acquisizione del macchinario. Il soggetto che presenta richiesta di erogazione è comunque tenuto alla stipula della convenzione con il gestore, subentra all'originario soggetto richiedente nel rapporto con il gestore ed è tenuto a confermare la veridicità dei dati dei documenti e delle informazioni fornite nel corso dell'istruttoria per la concessione dell'agevolazione da parte del predetto originario soggetto richiedente.

7.17. Le imprese beneficiarie, i confidi ed i confidi agricoli non possono presentare richiesta di erogazione.

7.18. Le richieste di erogazione devono essere inoltrate al gestore sul modulo predisposto, o su versione conforme ad esso, sottoscritto dal soggetto richiedente, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso indicata. Esse devono essere presentate una sola volta per operazione dopo la realizzazione dell'investimento.

7.19. Le richieste di erogazione devono pervenire al gestore, a pena di decadenza dall'intervento, entro il termine di 6 mesi dalla data della delibera di concessione dell'agevolazione.

7.20. Il gestore, nel corso della verifica sulla rendicontazione, può richiedere il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini

dell'erogazione del contributo. L'agevolazione concessa decade d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta di erogazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al gestore oltre il termine di 3 mesi dalla data della richiesta del gestore stesso.

7.21. Il contributo è accreditato in unica soluzione al soggetto che ha presentato richiesta di erogazione, con valuta corrente, tenuto conto delle disponibilità di tesoreria. In nessun caso l'importo erogato potrà eccedere il contributo deliberato.

7.22. Il contributo è bonificato all'impresa beneficiaria per il tramite del soggetto che ha richiesto l'erogazione, che provvede ad accreditarlo all'impresa stessa con valuta pari a quella applicata dal gestore.

8. VARIAZIONI

8.1. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al gestore ogni variazione che comporti modifiche nella titolarità o proprietà dell'impresa beneficiaria, assoggettamento delle medesime a procedure di tipo concorsuale, procedimenti penali nei confronti dei titolari, soci nel caso di società di persone ovvero amministratori, nonché di ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dell'impresa beneficiaria.

9. REVOCA DEL CONTRIBUTO

9.1. Il contributo è revocato nei casi di:

- a. risoluzione del contratto di compravendita o di locazione finanziaria;
- b. cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nei 5 anni successivi alla data di acquisizione del macchinario;
- c. assoggettamento dell'impresa beneficiaria a procedure concorsuali quali, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, nel corso della durata dell'operazione finanziaria;
- d. mancato rispetto delle limitazioni previste dal presente regolamento;
- e. contributi concessi sulla base di notizie, dichiarazioni, documenti e/o dati falsi, inesatti o reticenti;
- f. alienazione, cessione, distrazione, delocalizzazione in altra Regione dei macchinari oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla data di acquisizione degli stessi; nel caso in cui i macchinari siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda il contributo è revocato se l'impresa beneficiaria non ha cessato l'attività per l'esercizio della quale sia stato acquisito il bene agevolato e se l'impresa cessionaria non sia in possesso dei previsti requisiti soggettivi di ammissibilità;
- g. inadempimento dell'obbligo, di cui art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi, e di applicare la normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

- h. mancata conservazione od esibizione, da parte dell'impresa beneficiaria, della documentazione riguardante i beni agevolati per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento; impedimento o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa;
- i. mancato esercizio dell'opzione di riscatto nel caso di acquisizione dei macchinari in leasing.

9.2. I contributi revocati sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al gestore.

10. PROCEDIMENTO DI REVOCA

10.1. Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca del contributo il gestore - in attuazione degli articoli 7 ed 8 della legge n. 241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

10.2. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

10.3. Gli uffici del gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

10.4. Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Abruzzo, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

10.5. Qualora, invece, la Regione Abruzzo ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

10.6. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Abruzzo provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

11. ISPEZIONI E CONTROLLI

11.1. Il gestore su indicazione della Regione Abruzzo, può effettuare ispezioni presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

11.2. I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare a disposizione di Unicredit Mediocredito Centrale S.p.A. ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento.

11.3 Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è fissato in 180 giorni dalla data di avvio dell'attività ispettiva..

12. DURATA DELL'INTERVENTO

12.1. Il regime di agevolazioni di cui alle presenti Direttive di Attuazione è applicabile fino al 31 dicembre 2013.

13. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 28.11.1965, n. 1329;
- Legge 27/10/1994 n. 598, art. 11;
- Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 123;
- Regolamento CE n. 1/2004 della Commissione del 23.12.2003, pubblicato sulla G.U.U.E. L 1/1 del 03.01.2004.
- Regolamento CE n. 1857/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, pubblicato sulla G.U.U.E. L 358 del 16.12.2006;
- Regolamento CE n. 1628/2006 della Commissione del 24.10.2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale, pubblicato sulla G.U.U.E. L 302/29 del 01.11.2006.
- Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 06.08.2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. L 214/3 del 09.08.2008